



COMUNE DI SANTA SOFIA

Provincia di Forlì - Cesena

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero: **57** Data: **28/11/2018**

OGGETTO: REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE DELL'ALBO DEI VOLONTARI INDIVIDUALI CHE SIANO DISPONIBILI A SVOLGERE ATTIVITA' SOLIDARISTICHE PROMOSSE DAL COMUNE DI SANTA SOFIA

L'anno nel mese di **Novembre** il giorno **Ventotto**, alle ore **20:30**, nella Sala del Consiglio presso la Sede Municipale, si è riunito il Consiglio Comunale all'appello risultano presenti:

	Presente		Presente
VALBONESI DANIELE	S	CAMPITELLI FLEANA	S
BOATTINI LUCA	G	SAMPAOLI FRANCO	S
MARIANINI ILARIA	G	PINI PINO	S
GUIDI ISABEL	G	BOSCHERINI ROBERTO	S
NUZZOLO GABRIELE	G		
ANAGNI TOMMASO	S		
PINI GOFFREDO	S		
BEONI CORRADO	S		
ENEIDI VERUSKA	S	TOTALE PRESENTI 9	

Partecipa il Segretario Comunale Dott. **CIGNA GIORGIO**.

Dato atto che il numero dei presenti è legale per la validità della deliberazione, il Sindaco **VALBONESI DANIELE** assume la presidenza e dichiara aperta la seduta.

Vengono nominati scrutatori i Consiglieri Comunali: **PINI GOFFREDO, BEONI CORRADO, BOSCHERINI ROBERTO**.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Richiamato il vigente Statuto del Comune ed in particolare:

– l'art.27 "Associazionismo e volontariato" ai sensi del quale:

comma 1. L'Amministrazione, anche in attuazione del principio di sussidiarietà sostiene, valorizza e favorisce lo sviluppo delle libere forme associative e di volontariato".

comma 2. Per il raggiungimento delle finalità di cui al comma 1, l'Amministrazione, nelle forme previste dalla legge e specificate dal regolamento, può costituire e periodicamente aggiornare un apposito Albo comunale, una cui sezione è riservata alle associazioni di volontariato, ove vengono iscritti, a domanda, gli organismi associativi che ne abbiano diritto ai sensi di legge o siano da essa autonomamente riconosciuti, ed altresì quei Cittadini che si dichiarino disponibili a prestare, pur singolarmente, attività di servizio volontario.

Richiamata altresì la L.266/1991 e s.m.i. "Legge quadro sul volontariato" che stabilisce i principi "cui le Regioni e le Provincia Autonome devono attenersi nel disciplinare i rapporti fra istituzioni pubbliche e organizzazioni di volontariato nonché i criteri cui debbono uniformarsi le amministrazioni statali e gli enti locali nei medesimi rapporti", e che al primo comma dell'art.1 reca: "La Repubblica italiana riconosce il valore sociale e la funzione dell'attività di volontariato come espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo, ne promuove lo sviluppo salvaguardandone l'autonomia e ne favorisce l'apporto originale per il conseguimento delle finalità di carattere sociale, civile e culturale individuate dallo Stato, dalle Regioni, dalle Province autonome di Trento e di Bolzano e dagli enti locali";

Considerato che la Regione Emilia-Romagna ha adottato al riguardo i seguenti provvedimenti normativi ed esecutivi:

- in attuazione della L.266/1991 s.m.i., Legge regionale n. 37/1996 abrogata dall'art.26 della L.R.12/2005 e da quest'ultima Legge sostituita;

- Deliberazione di Giunta Regionale n.521/1998 ai sensi della quale fra l'altro sono state approvate le linee di indirizzo e lo schema di regolamento per la disciplina dei rapporti fra pubbliche amministrazioni e singoli volontari;

Considerato inoltre che:

- la solidarietà, che costituisce principio statutario e costituzionale di prim'ordine, può esprimersi oltre che nei rapporti personali fra le persone e attraverso l'intermediazione di soggetti quali ad esempio le O.N.L.U.S. e/o le cooperative sociali, anche mediante le pubbliche istituzioni che, raccogliendo disponibilità individuali, le indirizzano verso i bisogni del territorio;

- l'attivazione, in particolare, di forme di collaborazione con singoli volontari per la realizzazione di attività solidaristiche promosse dal Comune di Santa Sofia, in quanto volta al miglioramento delle condizioni ambientali, sociali e culturali del proprio territorio, attua altresì i principi di partecipazione e sussidiarietà orizzontale e si colloca pertanto a pieno titolo fra le azioni di competenza comunale, quale ente esponenziale degli interessi della propria collettività;

- come peraltro già indicato nelle premesse e nelle linee guida della deliberazione di Giunta regionale sopra richiamata, allo stato attuale non esistono norme di riferimento in materia di disciplina dei rapporti tra Enti Locali e singoli volontari;

Ritenuto di condividere, in sintonia con i principi costituzionali e statuari le linee di indirizzo regionali "concernenti le modalità di rapporto tra le istituzioni pubbliche e le persone che intendono svolgere attività individuale di volontariato" a tal fine allegate sub. A alla presente per costituirne parte integrante e sostanziale, rinviando alle medesime per quanto non previsto nella presente premessa;

Ritenuto pertanto opportuno disciplinare con proprio regolamento i rapporti di collaborazione fra il Comune di Santa Sofia e volontari singoli per lo svolgimento di attività solidaristiche promosse dall'amministrazione comunale, in conformità a dette linee guida ed allo schema di regolamento approvati con deliberazione di Giunta regionale n.521/1998;

Visto il testo del “Regolamento per la disciplina dei rapporti di collaborazione tra Comune di Santa Sofia e singoli volontari per lo svolgimento di attività solidaristiche promosse dall'amministrazione comunale”, allegato sub B alla presente per costituirne parte integrante e sostanziale;

Dato atto che la presente proposta di deliberazione non sottende alcun impegno di spesa per l'amministrazione comunale in quanto trattasi di approvazione di atto di carattere generale;

Ravvisata la competenza consiliare ai sensi e per gli effetti dell'art.42 del D.Lgs.267/2000 e s.m.i.;

Acquisito il parere favorevole espresso dal Responsabile del servizio Segreteria in ordine alla regolarità tecnica e amministrativa ai sensi dell'art.49 del D.Lgs.18/8/2000, n.267 (come modificato dall'art. 3 D.L. 174/12) allegato solo all'originale del presente atto e in modo virtuale alle copie dello stesso;

Con voti unanimi espressi in forma palese

DELIBERA

1. di condividere le linee guida di cui alla Deliberazione di Giunta Regionale n.521/1998 “concernenti le modalità di rapporto tra le istituzioni pubbliche e le persone che intendono svolgere attività individuale di volontariato”, **allegate sub. A** alla presente quali parti integranti e sostanziali, rinviando alle medesime per quanto non previsto in premessa;

2. di approvare il “Regolamento per la disciplina dei rapporti di collaborazione tra Comune di Santa Sofia e singoli volontari per lo svolgimento di attività solidaristiche promosse dall'amministrazione comunale” **allegato sub B** alla presente quale parte integrante e sostanziale;

Altresì, per la necessità di dare seguito al procedimento con la massima tempestività

A voti unanimi espressi per alzata di mano

DELIBERA

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267.

ESTRATTO DGR EMILIA ROMAGNA N.521/1998

Allegato "A"

INDIRIZZI CONCERNENTI LE MODALITA' DI RAPPORTO TRA LE ISTITUZIONI PUBBLICHE E LE PERSONE CHE INTENDONO SVOLGERE ATTIVITA' INDIVIDUALE DI VOLONTARIATO

Finalità

La solidarietà, che la Costituzione della Repubblica italiana definisce un "dovere inderogabile" dei cittadini e che, ancor prima, è un sentimento proprio della natura umana, si esprime nelle forme più svariate, in relazione ad una pluralità di elementi soggettivi ed oggettivi.

Le predisposizioni e le possibilità individuali (capacità operative, tempo disponibile ...), le esigenze presenti nei vari territori e l'esistenza o meno di risposte (pubbliche e/o private) a tali esigenze, sono infatti elementi che, interagendo, influiscono sulle scelte di coloro che intendono svolgere opera di volontariato per dare concretezza a tale dovere/sentimento.

Influenza che determina non solo il "cosa fare", ma anche il "come farlo e con chi farlo".

E' noto infatti che la solidarietà può esprimersi sia nell'ambito di rapporti strettamente personali fra chi la offre e chi la riceve, sia attraverso l'intermediazione di altri soggetti che assumono, potrebbe dirsi, il ruolo di "organizzatori" della solidarietà.

E' il caso, quest'ultimo, delle organizzazioni di volontariato, nonché delle altre organizzazioni di natura privatistica che si avvalgono comunque dell'opera di volontari.

Ma è anche il caso delle pubbliche istituzioni che, raccogliendo disponibilità individuali, le indirizzano verso i bisogni del territorio.

Pur nella piena consapevolezza della realtà complessiva, il legislatore nazionale, attraverso le leggi-quadro n. 266/91 e n. 381/91, ha inteso occuparsi, al fine di favorirla, solo della solidarietà che si esprime attraverso le organizzazioni di volontariato e le cooperative sociali.

Le Regioni a statuto ordinario, chiamate a dare attuazione alle surrichiamate leggi-quadro, hanno legiferato ovviamente nell'ambito delle materie e dei principi delineati dalle stesse leggi-quadro.

Con la conseguenza che, ancor oggi, nessuna norma legislativa o di indirizzo si occupa in modo specifico del volontariato individuale; le stesse norme a suo tempo presenti nella L.R. n. 2/85 (che, fra l'altro, disciplinava i rapporti fra le pubbliche amministrazioni e i volontari singoli nel settore socio-assistenziale) sono state abrogate con l'entrata in vigore della L.R. n. 19/94.

Mentre è noto che il volontariato individuale, oltre ad avere una consistenza piuttosto rilevante, agisce spesso in un rapporto di collaborazione, più o meno formalizzato, con le pubbliche istituzioni, ed in particolare con le strutture operative dei Comuni.

La Giunta regionale intende colmare tale vuoto dettando indirizzi che disciplinano le modalità con cui gli enti locali e le istituzioni pubbliche dell'Emilia Romagna possono stabilire rapporti con singoli volontari che intendono prestare la propria opera per la realizzazione di iniziative solidaristiche promosse dagli stessi enti e istituzioni.

Ciò allo scopo di offrire certezze di riferimento ed elementi di omogeneità di comportamento a tutti i soggetti interessati che, nell'attuale carenza normativa e nell'ipotesi (non certo infrequente) in cui i reciproci diritti e doveri non siano stati adeguatamente e formalmente predeterminati nell'ambito dei singoli rapporti, si espongono a situazioni impreviste anche di notevole complessità.

Basti pensare ai tanti volontari che collaborano con l'ente pubblico senza fruire di alcuna copertura assicurativa per i rischi derivanti dall'attività svolta; o ai casi in cui presunti volontari hanno rivendicato in sede

giudiziarie asserite posizioni di lavoro dipendente nei confronti dell'ente pubblico; o, ancora, ai casi di utenti che si sono sentiti richiedere il pagamento di tariffe, anche esorbitanti, da parte di presunti volontari segnalati dall'ente pubblico.

Nella messa a punto di detti indirizzi si è rispettato, in primo luogo, lo spirito della Legge n. 266/91 che, nell'ambito del variegato mondo della solidarietà, ha individuato quale interlocutore privilegiato delle pubbliche istituzioni il volontariato organizzato ed ha quindi dettato norme finalizzate a sostenerlo e ad agevolarne le attività.

Si sono inoltre rispettati i principi contenuti nella citata Legge n. 266/91 che, pur se dettati espressamente per il volontariato organizzato, debbono comunque considerarsi fondamentali anche con riferimento al volontariato individuale.

Infine, si è posta ogni attenzione a ricercare punti di equilibrio fra la necessità di stabilire precise garanzie a tutela dei vari soggetti interessati e la necessità di non ledere gli spazi di autonomia spettanti a ciascuno di essi: pubbliche istituzioni, volontari ed utenti.

Destinatari

Gli indirizzi di cui al presente documento interessano le Province, i Comuni, singoli o associati, le Comunità Montane, le Aziende di cui alla L.R. 12 maggio 1994, n. 19, le IPAB e gli altri enti pubblici soggetti a vigilanza regionale che intendono attivare forme di collaborazione con singoli volontari per lo svolgimento di attività solidaristiche promosse dalle stesse istituzioni.

Ambiti di applicazione

Gli enti di cui al paragrafo 2 possono avvalersi dell'opera dei singoli volontari esclusivamente per lo svolgimento, in forma sperimentale e innovativa, di attività integrative dei servizi di competenza che non possono essere gestite in convenzione con le organizzazioni di volontariato, né con le associazioni di promozione sociale, né con le cooperative sociali iscritte nei rispettivi registri ed albi regionali, per inesistenza di tali soggetti sul territorio, o per loro indisponibilità, o per mancata attinenza dell'attività svolta dagli stessi rispetto alle attività oggetto del rapporto.

I volontari non possono essere adibiti ad attività comportanti rischi di particolare gravità, o comunque ad attività che possano comprometterne l'incolumità psico-fisica in relazione alle caratteristiche individuali.

L'instaurazione di rapporti con singoli volontari non può comportare la soppressione di posti in pianta organica, né la rinuncia alla copertura di posti vacanti, né pregiudicare il rispetto della normativa vigente in materia di collocamento obbligatorio di categorie protette.

Gli enti di cui al paragrafo 2 non possono avvalersi dell'opera volontaria dei propri dipendenti.

Obblighi per l'ente pubblico

Al fine di disciplinare le eventuali forme di collaborazione attivate con singoli volontari, gli enti di cui al paragrafo 2 possono dotarsi di apposito regolamento che preveda in particolare:

- a) le attività relativamente alle quali l'ente può avvalersi dell'opera dei singoli volontari;
- b) le attività per le quali l'ente non può avvalersi dei singoli volontari in quanto comportano rischi di particolare gravità;
- c) le modalità di accertamento delle cognizioni tecniche e pratiche o delle idoneità psico-fisiche eventualmente necessari allo svolgimento di specifiche attività, anche in relazione ad eventuali normative di settore;
- d) le eventuali attività formative che i volontari debbono frequentare prima dell'instaurazione del rapporto di collaborazione o in costanza dello stesso;
- e) le modalità di coordinamento dei volontari con gli operatori dei servizi pubblici e le modalità di collegamento tese ad evitare disfunzioni per eventuali sopraggiunti impedimenti del volontario;

f) l'indicazione dei criteri di rimborso delle eventuali spese sostenute dal volontario, riguardanti gli spostamenti dalla residenza al luogo in cui si svolge l'attività di volontariato e le spese direttamente connesse a quest'ultima;

g) le modalità per determinare la riconoscibilità del volontario come tale da parte dell'utenza.

Detto regolamento può ricomprendere tutte le attività aperte a rapporti con il volontariato singolo, ovvero attività singole e specifiche.

All'atto dell'instaurarsi di un rapporto di collaborazione fra gli enti di cui al paragrafo 2 e singoli volontari, questi e i dirigenti pubblici preposti sono tenuti a sottoscrivere appositi accordi riguardanti:

a. per gli enti pubblici

a.1. la definizione delle modalità e dei tempi di realizzazione dei progetti a cui partecipano i volontari, considerato che è connaturato al volontariato singolo il carattere contingente dell'intervento;

a.2. la dichiarazione che le prestazioni volontarie non sostituiscono in alcun modo quelle di lavoratori dipendenti o autonomi;

a.3. la dichiarazione che nessun rapporto di lavoro intercorre tra l'Amministrazione e i volontari in relazione alle attività da questi svolte;

a.4. l'assunzione delle spese di assicurazione dei volontari contro il rischio di infortuni e malattie connesse allo svolgimento delle attività, ovvero per la responsabilità civile verso terzi;

a.5. l'impegno a rimborsare ai volontari le spese effettivamente sostenute per l'attività prestata, secondo i criteri fissati dal regolamento di cui sopra;

b. per i volontari

b.1. la dichiarazione che le attività vengono svolte esclusivamente per fini di solidarietà, sono gratuite senza alcun carattere di prestazione lavorativa dipendente o professionale;

b.2. l'accettazione espressa di operare nell'ambito dei programmi impostati dall'Amministrazione in forma coordinata con i responsabili pubblici, assicurando l'adeguata continuità dell'intervento per il periodo di tempo stabilito ed essendo disponibili alle verifiche concordate;

b.3. la dichiarazione di operare nel pieno rispetto dell'ambiente e delle persone a favore delle quali svolgono l'attività.

E' opportuno che gli enti di cui al paragrafo 2 istituiscano appositi elenchi nei quali sono iscritte, su loro richiesta, le persone di età superiore ai 18 anni che intendono svolgere attività di volontariato secondo le finalità di cui alla presente direttiva, residenti, domiciliate o con fissa dimora nel territorio della Regione Emilia Romagna.

I suddetti enti sono tenuti a divulgare l'avvenuta istituzione degli elenchi di cui sopra nelle forme ritenute più idonee ad assicurare la massima informazione.

Gli stessi enti sono inoltre tenuti a rendere nota l'esistenza delle organizzazioni di volontariato, delle associazioni di promozione sociale e delle cooperative sociali iscritte nei rispettivi registri ed albi regionali, affinché i volontari possano liberamente e consapevolmente scegliere se instaurare rapporti di collaborazione con le pubbliche istituzioni singolarmente, ovvero in forma associata.

Le persone che già operano in modo non occasionale come aderenti volontari di organizzazioni di volontariato o di associazioni di promozione sociale iscritte nei rispettivi registri o albi regionali, previa iscrizione negli elenchi di cui sopra possono collaborare con le pubbliche istituzioni esclusivamente in ordine ad attività che non siano attinenti alle attività istituzionali dell'organizzazione o dell'associazione di appartenenza.

Negli elenchi istituiti debbono essere indicati in via minimale:

a) le generalità complete del volontario;

b) le opzioni espresse all'atto della richiesta di iscrizione in ordine alle attività per le quali il volontario intenda collaborare con la pubblica istituzione interessata e la disponibilità in termini di tempo;

c) le specifiche cognizioni tecniche e pratiche in possesso del volontario, le esperienze maturate dallo stesso o, eventualmente, i titoli professionali che siano rilevanti ai fini dell'inserimento negli elenchi di cui al presente atto di indirizzo, secondo le dichiarazioni rese dal volontario stesso all'atto della richiesta di iscrizione.

I volontari sono cancellati dagli elenchi:

a) per loro espressa rinuncia;

b) per accertata perdita dei requisiti e delle condizioni necessarie per l'iscrizione;

c) per gravi negligenze nello svolgimento delle attività, risultanti da comunicazione scritta da parte dell'istituzione pubblica interessata o da parte degli utenti delle prestazioni;

d) per ripetuto ed immotivato rifiuto di svolgere attività per le quali avevano dichiarato disponibilità.

Gli elenchi istituiti dagli enti di cui al paragrafo 2 possono essere liberamente consultati dai cittadini che, per necessità, volessero ricorrere direttamente all'intervento assistenziale di un singolo volontario.

I cittadini debbono essere adeguatamente informati che gli enti tenutari degli elenchi non sono responsabili di mancanze, inadempienze o danni causati dal volontario prestatore dell'attività assistenziale, né assumono automaticamente a proprio carico alcun onere per rimborso spese derivanti da detta attività.

Qualora comunque fosse dimostrato oggettivamente che l'utente che ricorre direttamente all'intervento assistenziale di un singolo volontario non è in condizioni di poter sostenere oneri per rimborso spese al volontario stesso, gli enti di cui sopra possono intervenire con un sostegno economico a favore dell'utente.

1. Modalità per le prestazioni di attività di volontariato

Per attività di volontariato deve intendersi quella prestata in modo spontaneo e gratuito dal singolo volontario in una logica di complementarità e non di mera sostituzione degli operatori pubblici.

L'attività dei singoli volontari non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Ai volontari può essere corrisposto soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute per l'attività prestata. Al fine del rimborso dette spese devono essere adeguatamente documentate.

Al singolo volontario compete in ogni caso la copertura assicurativa contro il rischio di infortuni e malattie connessi allo svolgimento della propria attività, nonché per la responsabilità civile verso terzi.

I rimborsi di cui al secondo capoverso e gli oneri derivanti dalla copertura assicurativa di cui al precedente capoverso sono a carico dell'istituzione pubblica che si avvale dell'opera del singolo volontario.

Lo svolgimento di attività di volontariato non può essere considerato titolo ai fini dell'accesso a posizioni di pubblico impiego di qualsiasi natura.

L'intervento dei volontari deve essere rispettoso dei diritti e della dignità degli utenti.

REGOLAMENTO PER I RAPPORTI DI COLLABORAZIONE TRA COMUNE DI SANTA SOFIA E SINGOLI VOLONTARI PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA' SOLIDARISTICHE PROMOSSE DALLE STESSE ISTITUZIONI

Art. 1 – Finalità dell'albo e tipologia di attività

1. Il Comune di Santa Sofia volendo garantire nell'ambito del proprio territorio attività solidaristiche integrative e non sostitutive dei servizi di propria competenza, può attivare forme di collaborazione con volontari singoli iscritti nell'apposito albo istituito ed eventualmente aggiornato annualmente con apposita deliberazione di Giunta, in attuazione del presente regolamento e secondo gli indirizzi di cui alla deliberazione della Giunta regionale n. 521 del 1998.

2. A titolo esemplificativo e non esaustivo si individuano come segue le attività solidaristiche di cui al comma precedente:

a) Attività di supporto ai servizi socio-sanitari-educativi:

- sorveglianza presso le strutture scolastiche nelle fasi di entrata e uscita studenti;
- attività di supporto a favore di persone anziane e disabili;
- assistenza di segretariato sociale a favore di persone anziane;
- collaborazione per la realizzazione di progetti volti a favorire la conciliazione dei tempi di lavoro e di vita familiare;
- collaborazione per la realizzazione di progetti volti a favorire l'integrazione sociale e culturale dei cittadini stranieri;

b) Attività di supporto per la valorizzazione patrimonio comune (servizio tecnico):

- piccole manutenzioni di aree verdi, valorizzazione e relativa cura del verde pubblico;
- attività di piccola manutenzione delle aree, delle attrezzature e degli arredi comunali;
- attività di collaborazione per supporto e assistenza interventi imprevedibili e urgenti a tutela del territorio e incolumità pubblica;

c) Attività di supporto ai servizi culturali e sportivi:

- sorveglianza, aperture e chiusure presso strutture a valenza ricreativa e/o culturale per meglio adeguare gli orari di accesso alle esigenze dell'utenza;
- sorveglianza di aree verdi o comprensive di opere di valore architettonico e/o monumentale durante manifestazioni pubbliche a carattere sociale, sportivo, culturale, folkloristico, ecc., o in occasione delle visite turistiche;
- sorveglianza e allestimento, supporto organizzativo e assistenza attrezzature durante manifestazioni pubbliche a carattere culturale, ricreativo e/o sportivo;
- attività di supporto al trattamento fisico dei documenti della Biblioteca Comunale, attività inerenti il diritto allo studio e l'organizzazione e promozione di iniziative culturali;
- partecipazione a progetti culturali e per il tempo libero, quali raccolta di testimonianze e documentazione, distribuzione di materiale promozionale, allestimento di mostre, letture pubbliche, ecc.;

d) Attività di supporto per la promozione del territorio e tutela animali (servizio attività economiche):

- supporto organizzativo e assistenza alla realizzazione di fiere, mercati, manifestazioni;
- tutela del benessere animale;

e) Attività di supporto agli uffici comunali:

- settore tecnico;
- settore economico-finanziario;
- settore tributi;
- servizio cultura e sport;
- servizi socio-educativi;
- settore affari generali;
- servizio polizia municipale;

3. Eventuali ulteriori attività affidabili a singoli volontari potranno essere previste, nel rispetto di quanto previsto dalla D.G.R. Emilia Romagna n.521/1998, in sede di aggiornamento dell'albo.

Art. 2 – Limitazioni e prescrizioni relative all'impiego di volontari singoli

1. L'Amministrazione non può in alcun modo avvalersi di volontari singoli per attività che possono comportare rischi di particolare gravità tali da compromettere il benessere fisico e psicofisico dei volontari stessi.

2. L'Amministrazione può avvalersi di volontari singoli per le attività di cui all'art. 1 qualora tali attività non siano gestibili in convenzione con organizzazioni di volontariato, o associazioni di promozione sociale, o cooperative sociali iscritte nei rispettivi registri ed albi regionali, per l'inesistenza di tali soggetti sul territorio, o per loro indisponibilità, o per mancata attinenza dell'attività svolta dagli stessi rispetto alle attività oggetto del rapporto.

3. L'instaurazione di rapporti con singoli volontari non può comportare la soppressione di posti in pianta organica, né la rinuncia alla copertura di posti vacanti, né pregiudicare il rispetto della normativa vigente in materia di collocamento obbligatorio di categorie protette.

4. Lo svolgimento di attività di volontariato presso l'Amministrazione non può essere considerato titolo ai fini dell'accesso a posizioni di pubblico impiego di qualsiasi natura.

Art. 3 – Coordinamento delle attività svolte dai singoli volontari

1. I volontari singoli che operano in collaborazione con l'Amministrazione per una o più delle attività di cui all'art. 1 si coordinano con il Responsabile del Servizio competente per attività o dipendente da questi delegato, al quale compete:

a) accertare direttamente o tramite i servizi pubblici competenti che i volontari inseriti nelle attività siano in possesso delle necessarie cognizioni tecniche e pratiche, o delle idoneità psico-fisiche eventualmente necessarie allo svolgimento delle specifiche attività;

b) vigilare sullo svolgimento delle attività, avendo cura di verificare che i volontari rispettino i diritti, la dignità e le opzioni degli eventuali utenti e/o fruitori delle attività stesse e che queste ultime vengano svolte con modalità tecnicamente corrette e, qualora previste, nel rispetto delle normative specifiche di settore;

c) verificare i risultati delle attività attraverso incontri periodici e/o visite sul posto e/o colloqui con i fruitori e/o con i volontari.

2. All'inizio delle attività il responsabile predisponde di comune accordo con i volontari il programma operativo - o i programmi operativi - per la realizzazione delle attività stesse.

Art. 4 – Formazione dei volontari

Qualora le attività di cui all'art. 1 richiedessero competenze particolari e specifiche diverse da quelle già in possesso dei volontari singoli impiegati, l'Amministrazione si impegna a fornire occasioni concrete di formazione, riqualificazione ed aggiornamento ai volontari impegnati nello svolgimento di dette attività, secondo modalità da concordare con i volontari stessi, i quali sono tenuti a partecipare alle iniziative di cui sopra.

Art. 5 - Obblighi a carico dei volontari e requisiti

1. I volontari devono impegnarsi affinché le attività programmate siano rese con continuità per il periodo preventivamente concordato. I volontari devono impegnarsi inoltre a dare immediata comunicazione al Responsabile del Servizio delle interruzioni che, per giustificato motivo, dovessero intervenire nello svolgimento delle attività.

2. I singoli volontari impiegati in attività solidaristiche in collaborazione con l'Amministrazione devono essere provvisti, a cura dell'Amministrazione stessa, di cartellino identificativo che, portato in modo ben visibile, consenta l'immediata riconoscibilità degli stessi volontari da parte dell'utenza o comunque della cittadinanza.

3. Le persone che intendono svolgere attività di volontariato debbono possedere quali requisiti minimi la maggiore età e l'idoneità psicofisica acclarata da certificato medico. Ulteriori requisiti potranno essere previsti in relazione alla tipologia di attività da parte del Responsabile in sede di attivazione del rapporto collaborativo.

Art. 6 – Obblighi a carico dell'Amministrazione

1. L'Amministrazione è tenuta a comunicare immediatamente ai volontari ogni evento che possa incidere sullo svolgimento delle attività, nonché a comunicare tempestivamente ogni evento che possa incidere sul rapporto di collaborazione.

2. L'Amministrazione è tenuta a garantire che i volontari inseriti nelle attività siano coperti da assicurazione contro infortuni, malattie connesse allo svolgimento dell'attività stesse e per la responsabilità civile verso terzi. Gli oneri derivanti dalla copertura assicurativa sono a carico dell'Amministrazione.

Art. 7 – Eventuali rimborsi

1. Per attività di volontariato deve intendersi quella prestata in modo spontaneo e gratuito dal singolo volontario in una logica di complementarietà e non di sostituzione degli operatori pubblici.

2. L'attività dei singoli volontari non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. L'Amministrazione si impegna pertanto a rimborsare ai volontari esclusivamente le eventuali spese effettivamente sostenute, direttamente connesse all'attività prestata ed oggettivamente necessarie.

3. Al fine del rimborso dette spese devono essere adeguatamente documentate e la possibilità di rimborso spese deve essere prevista nell'accordo di collaborazione sottoscritto tra il volontario ed il Responsabile del settore competente. Eventuali spese oggettivamente non documentabili (come ad esempio il rimborso chilometrico relativo agli spostamenti dalla residenza al luogo dove si svolge l'attività di volontariato) saranno rimborsate su presentazione di apposita dichiarazione firmata dal volontario richiedente il rimborso.

Art. 8 – Rapporti con il mondo del volontariato

1. L'Amministrazione si impegna a rendere nota ai singoli volontari l'esistenza delle organizzazioni di volontariato, delle associazioni di promozione sociale e delle cooperative sociali iscritte nei rispettivi registri ed albi regionali, affinché gli stessi volontari possano liberamente e consapevolmente scegliere se instaurare rapporti di collaborazione con le pubbliche istituzioni singolarmente, ovvero in forma associata.
2. L'Amministrazione inoltre si impegna a promuovere ogni possibile momento e occasione di confronto tra il volontariato organizzato e i volontari singoli, affinché questi ultimi possano accogliere le complesse e ricche sollecitazioni offerte dalla vita associativa.
3. L'Amministrazione può avvalersi di persone iscritte nell'elenco di cui all'art. 1 che già operano in modo non occasionale come aderenti volontari di organizzazioni di volontariato o di associazioni di promozione sociale iscritte nei rispettivi registri o albi regionali, esclusivamente in ordine ad attività che non siano attinenti alle attività istituzionali delle organizzazioni o delle associazioni di appartenenza dei suddetti volontari.

Art. 9- Rapporti tra cittadini, amministrazione e volontari

1. L'Albo di cui all'art. 1 può essere liberamente consultato dai cittadini per le finalità proprie della sua istituzione.

2. Eventuali rapporti collaborativi di qualsiasi tipologia giuridica e/o contrattuale che i cittadini intendano attivare direttamente con persone iscritte all'albo comunale dei singoli volontari, sono del tutto estranei alle finalità proprie dell'Albo e per essi l'Amministrazione comunale non è responsabile e non assume alcun tipo di onere.

3. I cittadini devono essere adeguatamente informati che l'Amministrazione non è responsabile di mancanze, inadempienze o danni causati dal prestatore dell'attività, nè assume automaticamente a proprio carico alcun onere per rimborso spese derivanti da detta attività.

Art. 10 – Instaurazione del rapporto di collaborazione

1. Il Responsabile di servizio che intenda attivare un rapporto di collaborazione con un volontario o più volontari per la promozione delle attività solidaristiche di sua competenza, è tenuto a sottoscrivere apposito accordo con la persona o le persone interessate contenenti almeno il seguente contenuto:

a. per l'Amministrazione:

- a.1. la definizione delle modalità e dei tempi di realizzazione dei progetti a cui partecipano i volontari;
- a.2. la dichiarazione che le prestazioni volontarie non sostituiscono in alcun modo quelle di lavoratori dipendenti o autonomi;
- a.3. la dichiarazione che nessun rapporto di lavoro intercorre tra l'Amministrazione e i volontari in relazione alle attività da questi svolte;
- a.4. l'assunzione delle spese di assicurazione dei volontari contro il rischio di infortuni e malattie connesse allo svolgimento delle attività, ovvero per la responsabilità civile verso terzi;
- a.5. l'eventuale previsione delle misure di sicurezza, prevenzione e protezione con d.p.i. qualora necessari in ragione della tipologia specifica di progetto e del d.v.r. comunale;

a.6. l'eventuale impegno a rimborsare ai volontari le spese effettivamente sostenute per l'attività prestata, secondo i criteri fissati dal presente regolamento;

b. per i volontari:

b.1. presentazione dell'ulteriore eventuale certificazione sanitaria di idoneità o dell'ulteriore documentazione richiesta dal Responsabile del Settore in relazione alla specifica attività da svolgere;

b.2. la dichiarazione che le attività vengono svolte esclusivamente per fini di solidarietà, sono gratuite senza alcun carattere di prestazione lavorativa dipendente o professionale;

b.2. l'accettazione espressa di operare, in forma coordinata con i responsabili pubblici, nell'ambito dei programmi impostati dall'Amministrazione assicurando l'adeguata continuità dell'intervento per il periodo di tempo stabilito ed essendo disponibili alle verifiche concordate;

b.3. la dichiarazione di operare nel pieno rispetto dell'ambiente, delle persone a favore delle quali svolgono l'attività e della normativa/regolamenti sulla privacy, adottati da questo Ente.

Art.11 Gestione dell'albo dei volontari singoli

1. Previa pubblicazione di avviso alla cittadinanza, l'albo dei volontari singoli è istituito con deliberazione di Giunta iustruita dal Servizio Affari Generali unitamente agli aggiornamenti ed alla modulistica eventualmente necessaria. L'Istituzione e l'aggiornamento avvengono sulla base delle domande di iscrizione pervenute e delle segnalazioni dei Responsabili di Servizio per quanto concerne le attività solidaristiche.

2. L'Albo deve contenere almeno le seguenti informazioni:

a) generalità complete del volontario autocertificate e soggette a verifica a campione;

b) opzioni espresse dal volontario all'atto della richiesta di iscrizione in ordine alle attività per le quali si intende collaborare con l'Amministrazione e la disponibilità in termini di tempo da dedicare alle suddette attività;

c) specifiche cognizioni tecniche e pratiche in possesso del volontario, esperienze dallo stesso maturate o, eventualmente, titoli professionali rilevanti per l'espletamento delle attività selezionate; tali informazioni saranno dichiarate dal richiedente e soggette a verifica a campione.

d) L'Amministrazione procede alla cancellazione del nominativo del volontario dall'elenco in presenza di una o più delle situazioni di seguito riportate:

a) espressa rinuncia del volontario presentata in forma scritta;

b) accertata perdita dei requisiti e delle condizioni necessarie per l'iscrizione e la permanenza nell'elenco;

c) per gravi negligenze nello svolgimento delle attività come segnalate dai Responsabili del servizio interessato;

d) per ripetuto e immotivato rifiuto di svolgere le attività per le quali era stata dal volontario indicata la disponibilità.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto:

Il Presidente
F.to VALBONESI DANIELE

Il Segretario Comunale
F.to CIGNA GIORGIO

La presente è copia conforme all'originale ad uso amministrativo.

Lì **30/11/2018**

Il Responsabile Servizio Segreteria
TIZIANO BETTI

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio Online del Comune (www.comune.santa-sofia.fc.it) per gg.15 consecutivi a far data dal **30/11/2018**

Lì **30/11/2018**

Il Responsabile Servizio Segreteria
TIZIANO BETTI

La presente deliberazione:

- è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267.
- È divenuta **esecutiva** a far data dal giorno _____, ai sensi dell'art. 134 comma 3 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267.

Il Responsabile Servizio Segreteria
F.to TIZIANO BETTI